

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2163)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 7<sup>a</sup> Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati  
nella seduta del 1° agosto 1962 (V. Stampato n. 3802).*

**presentato dal Ministro della Difesa**

(ANDREOTTI)

**di concerto col Ministro del Tesoro**

(TREMELLONI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 9 agosto 1962*

**Riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo  
dell'Esercito**

### DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I ruoli degli ufficiali dell'Esercito in servizio permanente effettivo delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, assumono, alla data predetta, la denominazione di ruoli normali delle armi stesse.

Art. 2.

È istituito, tra i ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito, il ruolo speciale unico delle armi di fan-

teria, cavalleria, artiglieria e genio, con l'organico indicato nella colonna 4 del quadro VII dell'allegato A alla presente legge.

L'arma cui gli ufficiali sono destinati costituisce l'arma di impiego.

Art. 3.

I sottotenenti del ruolo speciale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio sono trattati, mediante distinti concorsi per titoli ed esami:

a) dagli ufficiali di complemento delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio che abbiano prestato il servizio di prima nomina e che, alla data del 31 dicembre dell'anno in cui è bandito il con-

corso, non abbiano superato il 32° anno di età;

b) dai marescialli in servizio permanente delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, che al 31 dicembre dell'anno in cui è indetto il concorso non abbiano superato il 40° anno di età, nonché dai sergenti maggiori in servizio permanente delle dette armi che si trovano nelle stesse condizioni e che abbiano almeno tre anni di grado trascorsi interamente quali comandanti di squadra o di plotone fucilieri o reparti corrispondenti della rispettiva arma, purchè forniti del titolo di scuola secondaria di primo grado.

Il numero globale dei posti messi annualmente a concorso non può superare un quindicesimo dell'organico degli ufficiali inferiori del ruolo speciale unico.

L'aliquota dei posti assegnati ai sottufficiali in servizio permanente non può superare la metà di quelli messi a concorso nello stesso anno per gli ufficiali di complemento.

#### Art. 4.

Gli esami di concorso per la nomina a sottotenente del ruolo speciale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio consistono in:

due prove scritte: una di cultura generale e l'altra di cultura tecnico-professionale;

una prova orale su argomenti tecnico-professionali comuni a tutte le armi.

I programmi delle prove di esame, distinti per ciascuna delle categorie di cui all'articolo 3, sono indicati nei bandi di concorso.

#### Art. 5.

Le Commissioni giudicatrici dei concorsi per il reclutamento dei sottotenenti del ruolo speciale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio sono nominate con

decreto del Ministro della difesa e composte di:

un ufficiale in servizio permanente di grado non inferiore a generale di brigata, presidente;

quattro ufficiali in servizio permanente di grado non inferiore a tenente colonnello, membri;

un impiegato della carriera direttiva di qualifica non superiore a direttore di sezione, segretario senza diritto a voto.

#### Art. 6.

Alle prove scritte di esame di cui all'articolo 4 sono ammessi i candidati ai quali la Commissione giudicatrice abbia assegnato un punto non inferiore a dodici ventesimi per il complesso delle qualità militari e professionali risultanti dalla documentazione caratteristica e dai titoli presentati dai candidati medesimi.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che in ciascuna delle prove scritte abbiano riportato un punto non inferiore a dodici ventesimi. La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di dodici ventesimi.

La graduatoria degli idonei è formata dalla Commissione in base alla somma del punto riportato dal candidato nella valutazione di cui al primo comma e della media dei punti riportati nelle prove di esame.

#### Art. 7.

Nel ruolo speciale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio sono immessi i capitani dei ruoli normali delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio che, valutati almeno tre volte per l'avanzamento, siano stati giudicati idonei e non iscritti in quadro.

L'immissione ha luogo alla data del 31 dicembre di ciascun anno nei limiti delle vacanze numeriche disponibili nel grado di capitano alla stessa data e dopo aver effettuato le promozioni dei tenenti del ruolo speciale

unico in possesso dei prescritti requisiti. Ove il numero dei capitani dei ruoli normali trovantisi nelle predette condizioni sia superiore a quello delle vacanze disponibili nel grado di capitano del ruolo speciale unico, hanno precedenza nel trasferimento gli ufficiali più vicini al limite di età per la cessazione dal servizio permanente.

I capitani trasferiti nel ruolo speciale unico, qualora vengano compresi nell'aliquota di ruolo per la formazione del quadro di avanzamento ad anzianità entro due anni dal trasferimento, non sono sottoposti ad ulteriore valutazione; essi sono iscritti in quadro e promossi secondo l'ordine di anzianità, ma nel grado di maggiore non possono comunque assumere anzianità anteriore alla data del trasferimento nel ruolo speciale.

#### Art. 8.

L'articolo 6 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« I ruoli, nei quali sono iscritti gli ufficiali del servizio permanente effettivo dell'Esercito, ad eccezione degli ufficiali generali provenienti dai ruoli normali delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio sono i seguenti:

- 1) ruolo dell'arma dei carabinieri;
- 2) ruolo normale dell'arma di fanteria;
- 3) ruolo normale dell'arma di cavalleria;
- 4) ruolo normale dell'arma di artiglieria;
- 5) ruolo normale dell'arma del genio;
- 6) ruolo speciale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio;
- 7) ruolo del servizio tecnico di artiglieria;
- 8) ruolo del servizio tecnico della motorizzazione;
- 9) ruolo del servizio tecnico chimico fisico;
- 10) ruolo del servizio tecnico del genio;
- 11) ruolo del servizio tecnico delle trasmissioni;

12) ruolo del servizio tecnico geografico;

13) ruolo del servizio automobilistico;

14) ruolo del servizio sanitario (ufficiali medici);

15) ruolo del servizio sanitario (ufficiali chimici farmacisti);

16) ruolo del servizio di commissariato (ufficiali commissari);

17) ruolo del servizio di commissariato (ufficiali di sussistenza);

18) ruolo del servizio di amministrazione;

19) ruolo del servizio veterinario.

Gli ufficiali generali del servizio permanente effettivo provenienti dai ruoli normali delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio sono iscritti in ruolo unico senza distinzione di provenienza.

Gli ufficiali dell'« a disposizione » sono iscritti in ruoli corrispondenti ai ruoli di provenienza.

Gli ufficiali dell'ausiliaria, gli ufficiali di complemento, gli ufficiali della riserva e gli ufficiali della riserva di complemento sono rispettivamente iscritti in ruoli corrispondenti a quelli del servizio permanente effettivo, esclusi per le categorie di complemento e della riserva di complemento il ruolo unico dei generali, il ruolo speciale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio ed i ruoli dei servizi tecnici ».

#### Art. 9.

Alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti variazioni:

Nell'articolo 16, la lettera c) del primo comma è sostituita dalla seguente:

« c) da due ufficiali, di grado non inferiore a colonnello, dell'arma dei carabinieri o del ruolo speciale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio o di ciascun servizio, quando la valutazione riguar-

di gli ufficiali dell'Arma o del ruolo speciale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio o del rispettivo servizio ».

Nell'articolo 59, dopo la terza alinea, è inserita la seguente:

« nel ruolo speciale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio sino al grado di colonnello ».

L'articolo 61 è sostituito dal seguente:

Art. 61. — « L'avanzamento dei maggiori e l'avanzamento dei capitani del ruolo speciale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio e dei capitani dei servizi tecnici hanno luogo ad anzianità.

I maggiori e i capitani del ruolo speciale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio per essere valutati per l'avanzamento devono aver compiuto rispettivamente almeno cinque anni e dieci anni di permanenza nel grado ».

Il primo comma dell'articolo 62 è sostituito dal seguente:

« L'avanzamento dei capitani, eccettuati i capitani del ruolo speciale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio ed i capitani dei servizi tecnici, ha luogo a scelta ».

Il primo comma dell'articolo 63 è sostituito dal seguente:

« L'avanzamento dei tenenti ha luogo ad anzianità; i tenenti del ruolo speciale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio per essere valutati per l'avanzamento devono aver compiuto almeno otto anni di permanenza nel grado ».

Il primo comma dell'articolo 68 è sostituito dal seguente:

« I maggiori e i capitani dei servizi tecnici sono valutati per l'avanzamento dopo che abbiano compiuto il quinto anno di permanenza nel grado, senza che occorra determinare aliquota di ruolo e, se idonei, sono iscritti in quadro di avanzamento e promos-

si al compimento del sesto anno di permanenza nel grado ».

L'articolo 69 è sostituito dal seguente:

Art. 69: — « I capitani, i maggiori e i tenenti colonnelli che siano in possesso dei titoli indicati, per ciascun ruolo e grado, nella tabella n. 4 annessa alla presente legge, conseguono un vantaggio di carriera.

Il vantaggio di carriera è attribuito spostando l'ufficiale nel ruolo della propria arma o servizio, alla data in cui ha acquisito il titolo, di un numero di posti pari alle aliquote, stabilite dalla tabella, dell'organico del proprio grado in vigore al 1° gennaio dell'anno in cui cade la predetta data.

Se l'ufficiale alla data in cui ha acquisito il titolo, si trovi già compreso nella aliquota di ruolo di cui all'articolo 39 lo spostamento sarà effettuato, quando abbia conseguito la promozione, nel ruolo del grado superiore, per la metà o in misura ridotta del 5 per cento, a seconda che il grado superiore sia rispettivamente quello di maggiore e di colonnello o di tenente colonnello.

Se l'ufficiale alla data predetta non sia compreso nella aliquota di ruolo e il numero dei pari grado che seguono quelli compresi nella aliquota e che precedono l'ufficiale sia inferiore al numero dei posti di cui l'ufficiale stesso debba fruire, egli è collocato nel ruolo avanti a detti parigrado e la differenza dei posti gli verrà attribuita nel ruolo del grado superiore quando abbia conseguito la promozione, nella misura indicata al comma precedente.

L'ufficiale non può, comunque, per effetto dello spostamento in ruolo, oltrepassare altro ufficiale della propria arma o servizio già di lui più anziano che abbia conseguito eguale titolo ».

Il terzo comma dell'articolo 152 è sostituito dal seguente:

« Gli ufficiali di cui al presente articolo sono valutati per l'avanzamento dopo che abbiano raggiunto se tenenti colonnelli, 11 anni di permanenza complessiva nei gradi di tenente colonnello e maggiore; se maggiori, 5 anni di permanenza in tale grado ».

## Art. 10.

I capitani del ruolo speciale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio che siano in possesso del prescritto periodo di comando e non abbiano superato il 38° anno di età al 31 dicembre dell'anno di inizio dei corsi possono essere ammessi, a domanda, ai corsi di stato maggiore, con le modalità previste per gli ufficiali dei ruoli normali delle armi.

Il capitano del ruolo speciale unico che superi il corso di stato maggiore è trasferito nel ruolo normale dell'arma corrispondente a quella d'impiego, e consegue in tale ruolo il vantaggio di carriera di cui alla tabella n. 4 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

## Art. 11.

L'ufficiale del ruolo speciale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio cui venga conferita, ai sensi dell'articolo 130 della legge 12 novembre 1955, numero 1137, e successive modificazioni, la promozione per merito di guerra è trasferito nel ruolo normale dell'arma corrispondente a quella di impiego.

L'ufficiale del ruolo speciale unico promosso per merito di guerra può rinunciare al trasferimento nel ruolo normale.

## Art. 12.

I limiti di età per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali del ruolo speciale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio sono i seguenti:

colonnello . . . . .	anni 60
tenente colonnello . . . . .	» 59
maggiore . . . . .	» 58
capitano . . . . .	» 54
subalterni . . . . .	» 52

## Art. 13.

Le tabelle nn. 1, 4 e 8 annesse alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, sono sostituite rispettivamente dagli allegati A, B e C alla presente legge, con effetto dal 1° gennaio 1963.

## DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

## Art. 14.

Le aliquote di ruolo per la formazione dei quadri di avanzamento per l'anno 1963 sono determinate:

a) secondo quanto stabilito dalle norme in vigore, per gli ufficiali del ruolo unico dei generali provenienti dalle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, per gli ufficiali generali dei servizi e per i colonnelli dei ruoli normali delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio;

b) sotto la data del 1° gennaio 1963, per gli ufficiali del ruolo dell'arma dei carabinieri e per gli ufficiali inferiori e superiori dei servizi eccettuati i capitani e i maggiori dei servizi tecnici;

c) dopo l'applicazione delle norme di cui ai successivi articoli 15 e 16 e con riferimento alla data del 1° gennaio 1963, per i tenenti, capitani, maggiori e tenenti colonnelli dei ruoli normali delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio.

## Art. 15.

Per la prima formazione del ruolo speciale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio possono essere effettuati trasferimenti nel ruolo anzidetto di ufficiali dei ruoli normali delle armi stesse aventi grado da sottotenente a tenente colonnello, che ne facciano domanda.

I trasferimenti sono effettuati nei limiti dei posti previsti per ciascun grado nel ruolo speciale unico e comunque in numero non superiore alle eccedenze risultanti negli or-

ganici dei maggiori e dei tenenti colonnelli presi cumulativamente, dei capitani e dei subalterni dei ruoli normali delle armi quali fissati dalla colonna 4 dell'allegato A alla presente legge, rispetto ai corrispondenti organici delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio vigenti anteriormente al 1° gennaio 1963.

Le domande devono essere presentate entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. I trasferimenti sono disposti entro il termine massimo di 180 giorni dalla stessa data, con decorrenza 1° gennaio 1963 e con precedenza per coloro che siano stati sottoposti ad un maggior numero di valutazioni e, a parità di valutazioni, che siano più vicini al limite di età per la cessazione dal servizio permanente.

Non possono essere trasferiti nel ruolo speciale unico gli ufficiali che nel grado rivestito siano stati giudicati non idonei all'avanzamento.

#### Art. 16.

La domanda di trasferimento nel ruolo speciale unico può essere altresì presentata, nei termini ed alle condizioni di cui al precedente articolo 15:

a) dai tenenti colonnelli delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio che siano in soprannumero agli organici ai sensi dell'articolo 48 della legge 12 novembre 1955, n. 1137;

b) dai tenenti colonnelli, maggiori, capitani e subalterni delle Armi predette che siano in soprannumero agli organici ai sensi dell'articolo 192 della stessa legge n. 1137;

c) dai tenenti colonnelli, maggiori e capitani delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio in ausiliaria cessati dal servizio permanente per età che alla data del 1° gennaio 1963 non abbiano superato i limiti di età indicati nell'articolo 12 per il grado da essi rivestito;

d) dagli ufficiali di complemento delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovino nella posi-

zione di trattenuti alle armi ed abbiano prestato almeno 15 anni di servizio militare dopo il 10 giugno 1940.

Il trasferimento o l'immissione nel ruolo speciale unico degli ufficiali di cui alle lettere a), c) e d) del comma precedente è effettuato, nell'ordine di precedenza indicato nello stesso comma, entro il limite dei posti ancora disponibili dopo ultimati i trasferimenti previsti dall'articolo 15.

I tenenti colonnelli di cui alla lettera a) trasferiti nel ruolo speciale unico cessano dalla posizione soprannumeraria.

I tenenti colonnelli, i maggiori, i capitani ed i subalterni di cui alla lettera b) sono trasferiti nel ruolo speciale unico conservando in detto ruolo la posizione di soprannumero agli organici.

Gli ufficiali di cui alla lettera c) sono immessi nel ruolo speciale unico con il grado e l'anzianità posseduti alla data del 1° gennaio 1963. Qualora il grado posseduto a tale data sia stato conseguito nell'ausiliaria, gli ufficiali assumono anzianità corrispondente a quella dell'ultimo pari grado trasferito nel ruolo speciale direttamente dal servizio permanente.

Gli ufficiali di complemento di cui alla lettera d) sono immessi nel ruolo speciale unico, previo concorso per titoli, con grado non superiore a quello di capitano. La commissione giudicatrice del concorso è quella prevista dall'articolo 5. I vincitori del concorso, secondo il grado rivestito, sono iscritti nel ruolo speciale unico dopo i capitani o i tenenti provenienti dal servizio permanente e dall'ausiliaria e, qualora non abbiano minore anzianità di grado, assumono l'anzianità dell'ultimo capitano o tenente proveniente dal servizio permanente o dall'ausiliaria.

#### Art. 17.

Le eccedenze che, dopo i trasferimenti di cui all'articolo 15, risultassero negli organici dei maggiori, dei capitani e dei subalterni dei ruoli normali delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, quali fissati dalla colonna 4 dell'allegato A alla presente

legge, sono riassorbite con le vacanze derivanti da cause diverse da quelle indicate alle lettere *a)* e *d)* dell'articolo 44 della legge 12 novembre 1955, n. 1137.

Fino al riassorbimento delle suddette eccedenze sono lasciati scoperti altrettanti posti nei gradi corrispondenti del ruolo speciale unico.

#### Art. 18.

Le aliquote di ruolo per la formazione dei quadri di avanzamento nel ruolo speciale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio per l'anno 1963 sono determinate dopo i trasferimenti di cui agli articoli 15 e 16 con riferimento alla data del 1° gennaio 1963.

Fino a quando non saranno effettuate promozioni al grado di colonnello del ruolo speciale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, la Commissione ordinaria di avanzamento di cui all'articolo 16 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, quale modificato dall'articolo 9 della presente legge, si intende legittimamente costituita senza la partecipazione dei due colonnelli dello stesso ruolo speciale unico.

#### Art. 19.

Nella prima applicazione della presente legge, ai concorsi per la nomina a sottotenente del ruolo speciale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio possono partecipare:

*a)* i capitani di complemento delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, trattenuti in servizio, che non abbiano superato il 40° anno di età;

*b)* i marescialli in servizio permanente delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio che non abbiano superato il 45° anno di età.

Il compimento del limite di età va riferito al 31 dicembre dell'anno in cui sono indetti i concorsi.

#### Art. 20.

Fino a quando non saranno emanate nuove norme sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, sono richiamate in vigore, per quanto concerne il reclutamento di ufficiali subalterni in servizio permanente effettivo nell'arma dei carabinieri e nei servizi, le disposizioni dell'articolo 7 della legge 24 dicembre 1951, n. 1638, prorogate dall'articolo unico della legge 22 giugno 1956, n. 701.

#### Art. 21.

Fino al completo riassorbimento dei soprannumeri di cui all'articolo 7 della legge 14 ottobre 1960, n. 1191, le vacanze che si formeranno nei gradi di maresciallo maggiore e di maresciallo capo dell'Esercito per effetto della nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo del ruolo speciale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, saranno portate in diminuzione dei soprannumeri suddetti.

#### Art. 22.

Gli ufficiali del ruolo speciale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio che cessino dal servizio permanente e che, ai sensi della legge 10 aprile 1954, numero 113, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, debbano essere trasferiti nella categoria degli ufficiali di complemento o della riserva di complemento, sono iscritti nei ruoli corrispondenti a quelli normali dell'arma di impiego.

#### Art. 23.

All'onere di lire 190.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1962-63 sarà fatto fronte mediante riduzione di pari importo, dello stanziamento del capitolo n. 113 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio anzidetto.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

LEGISLATURA III - 1958-62 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO A.

TABELLA N. I.

## AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO DELL'ESERCITO

GRADO	Forme di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di comando e di attribuzioni specifiche, corsi ed esperimenti richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (a)
1	2	3	4	5	6

## I. — RUOLO UNICO DEI GENERALI PROVENIENTI DAI RUOLI NORMALI DELLE ARMI DI FANTERIA, CAVALLERIA, ARTIGLIERIA E GENIO

Generale di corpo d'armata . . . . .	—	—	21	—	—
Generale di divisione . . . . .	scelta	1 anno di comando di divisione o comando equipollente anche se tenuto nel grado di generale di brigata, salvo che nel grado di generale di brigata si sia tenuto il comando di brigata per almeno un anno.	34	5	1/3 dei generali di divisione non ancora valutati.
Generale di brigata . . . . .	scelta	—	86	12	1/3 dei generali di brigata non ancora valutati.

## II. — RUOLO DELL'ARMA DEI CARABINIERI

Generale di divisione . . . . .	—	—	5	—	—
Generale di brigata . . . . .	scelta	1 anno di comando di brigata o nella carica di Capo di Stato Maggiore del Comando generale.	13	1 o 2 (b)	1/3 dei generali di brigata non ancora valutati (b).
Colonnello . . . . .	scelta	1 anno di comando di legione o di scuola o comando equipollente.	42	4	1/4 dei colonnelli non ancora valutati (c).
Tenente colonnello . . . . .	scelta	2 anni di comando di gruppo o comando equipollente, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di maggiore; superare il corso valutativo.	235	10 o 11 (d)	1/10 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo (d).
Maggiore . . . . .	anzianità	—	156	—	—
Capitano . . . . .	scelta	2 anni di comando di compagnia territoriale o comando equipollente; superare il corso superiore di istituto.	490	39 (e)	1/20 della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo (e).
Tenente . . . . .	anzianità	2 anni di comando di tenenza o comando equipollente anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di sottotenente.	491	—	—
Sottotenente . . . . .	anzianità	Superare il corso di applicazione (f).	—	—	—

## LEGISLATURA III - 1958-62 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## III. — RUOLO NORMALE DELL'ARMA DI FANTERIA

Colonnello . . . . .	scelta	225	14	1/5 dei colonnelli non ancora valutati.
Tenente colonnello . . . . .	scelta	788	45	1/11 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo (g).
Maggiore . . . . .	anzianità	450	—	—
Capitano . . . . .	scelta	1.265	112 o 113 (g)	1/17 della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo (g).
Tenente . . . . .	anzianità	1.124	—	—
Sottotenente . . . . .	anzianità	—	—	—

## IV. — RUOLO NORMALE DELL'ARMA DI CAVALLERIA

Colonnello . . . . .	scelta	21	1 o 2 (i)	1/5 dei colonnelli non ancora valutati.
Tenente colonnello . . . . .	scelta	73	4 o 5 (j)	1/11 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo.
Maggiore . . . . .	anzianità	42	—	—
Capitano . . . . .	scelta	117	10 o 11 (k)	1/17 della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo.
Tenente . . . . .	anzianità	105	—	—
Sottotenente . . . . .	anzianità	—	—	—

## V. — RUOLO NORMALE DELL'ARMA DI ARTIGLIERIA

Colonnello . . . . .	scelta	130	8	1/5 dei colonnelli non ancora valutati.
Tenente colonnello . . . . .	scelta	455	26 (l)	1/11 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo (l).
Maggiore . . . . .	anzianità	260	—	—

## LEGISLATURA III - 1958-62 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: ALLEGATO A.

GRADO	Forme di avanzamento al grado superiore		Periodi minimi di comando e di attribuzioni specifiche, corsi ed esperimenti richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (a)
	1	2				

## V. — RUOLO NORMALE DELL'ARMA DI ARTIGLIERIA (segue).

Capitano . . . . .	scelta		2 anni di comando di batteria o comando equipollente; superare il corso di addestramento alle funzioni di ufficiale superiore (h).	731	65	1/17 della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo.
Tenente . . . . .	anzianità		3 anni di comando di sezione, escluse le sezioni non inquadrata in batterie, o comando equipollente, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di sottotenente.	650	—	—
Sottotenente . . . . .	anzianità		Superare il corso di applicazione (f).		—	—

## VI. — RUOLO NORMALE DELL'ARMA DEL GENIO

Colonnello . . . . .	scelta		1 anno di comando di reggimento o comando equipollente.	60	3 o 4 (i)	1/5 dei colonnelli non ancora valutati.
Tenente colonnello . . . . .	scelta		1 anno di comando di battaglione o comando equipollente, anche se compiuto in tutto o in parte nel grado di maggiore; superare il corso valutativo.	210	12	1/11 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo.
Maggiore . . . . .	anzianità			120	—	—
Capitano . . . . .	scelta		2 anni di comando di compagnia o comando equipollente, oppure 1 anno di comando di compagnia o comando equipollente e 1 anno di servizio lavori; superare il corso di addestramento alle funzioni di ufficiale superiore (h).	338	30	1/17 della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo.
Tenente . . . . .	anzianità		3 anni di comando di plotone o comando equipollente, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di sottotenente.	300	—	—
Sottotenente . . . . .	anzianità		Superare il corso di applicazione (f).		—	—

## VII. — RUOLO SPECIALE UNICO DELLE ARMI DI FANTERIA, CAVALLERIA, ARTIGLIERIA E GENIO

Colonnello . . . . .	—			52	—	—
Tenente colonnello . . . . .	scelta			870 (m)	13	1/11 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo (m).

Maggiore . . . . .	anzianità	—	560 (m)	—	—
Capitano . . . . .	anzianità	2 anni di comando di compagnia, di squadrone, di batteria o comandi equipollenti.	I.113	—	—
Tenente . . . . .	anzianità	3 anni di comando di plotone, di sezione o comando equipollenti, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di sottotenente.	I.120	—	—
Sottotenente . . . . .	anzianità	—		—	—

VIII. — RUOLO DEL SERVIZIO TECNICO DI ARTIGLIERIA

Tenente generale . . . . .	—	—	1	—	—
Maggiore generale . . . . .	scelta	1 anno di capo reparto.	3	1 ogni 4 anni (n)	Tutti.
Colonnello . . . . .	scelta	2 anni di direttore di stabilimento o incarico equipollente.	14	3 in quat- tro anni (n) (o)	1/5 dei colonnelli non ancora valutati.
Tenente colonnello . . . . .	scelta	2 anni di vice direttore di stabilimento o incarico equipollente, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di maggiore.	95	2 o 3 (p)	1/19 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori e capitani in ruolo (p).
Maggiore . . . . .	anzianità	2 anni di capo sezione o addetto di stabilimento, o incarico equipollente, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di capitano; presentazione di un progetto.		—	—
Capitano . . . . .	anzianità	—	—	—	—

IX. — RUOLO DEL SERVIZIO TECNICO DELLA MOTORIZZAZIONE

Tenente generale . . . . .	—	—	1	—	—
Maggiore generale . . . . .	scelta	1 anno di capo reparto.	2	1 ogni 4 anni (n)	Tutti.
Colonnello . . . . .	scelta	2 anni di direttore di stabilimento o incarico equipollente.	12	1 ogni 2 anni (n)	1/5 dei colonnelli non ancora valutati.
Tenente colonnello . . . . .	scelta	2 anni di vice direttore di stabilimento o incarico equipollente, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di maggiore.	75	2 o 3 (q)	1/19 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori e capitani in ruolo (q).
Maggiore . . . . .	anzianità	2 anni di capo sezione o addetto di stabilimento o incarico equipollente, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di capitano; presentazione di un progetto.		—	—
Capitano . . . . .	anzianità	—	—	—	—

Segue: ALLEGATO A.

GRADO	Forme di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di comando e di attribuzioni specifiche, corsi ed esperimenti richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (a)
1	2	3	4	5	6

X. — RUOLO DEL SERVIZIO TECNICO CHIMICO FISICO

Tenente generale . . . . .	—	—	1	—	—
Maggiore generale . . . . .	scelta	—	2	1 ogni 4 anni (n)	Tutti.
Colonnello . . . . .	scelta	2 anni di direttore di stabilimento o incarico equipollente (r).	10	1 ogni 2 anni (n)	1/5 dei colonnelli non ancora valutati.
Tenente colonnello . . . . .	scelta	2 anni di vice direttore di stabilimento o di capo sezione ufficio difesa atomico-biologico-chimico, o incarico equipollente, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di maggiore (r).	66	1 o 2 (s)	1/19 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori e capitani in ruolo.
Maggiore . . . . .	anzianità	2 anni di capo sezione di stabilimento o di addetto all'ufficio difesa atomico-biologico-chimico o incarico equipollente, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di capitano; presentazione di un progetto (r).		—	—
Capitano . . . . .	anzianità	—		—	—

XI. — RUOLO DEL SERVIZIO TECNICO DEL GENIO

Maggiore generale . . . . .	—	—	1	—	—
Colonnello . . . . .	scelta	2 anni di direttore del centro tecnico del Genio o di direttore di stabilimento o incarico equipollente (r).	3	1 ogni 4 anni (n)	Tutti.
Tenente colonnello . . . . .	scelta	2 anni di vice direttore di stabilimento o incarico equipollente, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di maggiore (r).	27	3 in quattro anni (n) (o)	2 per il primo e per il secondo anno, 1 per il terzo e per il quarto anno.
Maggiore . . . . .	anzianità	2 anni di capo sezione o addetto di stabilimento o incarico equipollente, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di capitano; presentazione di un progetto (r).		—	—
Capitano . . . . .	anzianità	—		—	—

## XII. — RUOLO DEL SERVIZIO TECNICO DELLE TRASMISSIONI

Maggiore generale . . . . .	—	1	—	—	—
Colonnello . . . . .	scelta	3	1 ogni 4 anni ( <i>n</i> )	Tutti.	—
Tenente colonnello . . . . .	scelta	27	3 in quat- tro anni ( <i>n</i> ) ( <i>o</i> )	2 per il primo e per il secondo anno, 1 per il terzo e per il quarto anno.	—
Maggiore . . . . .	anzianità				
Capitano . . . . .	anzianità	—	—	—	—

## XIII. — RUOLO DEL SERVIZIO TECNICO GEOGRAFICO

Maggiore generale . . . . .	—	1	—	—	—
Colonnello . . . . .	scelta	2	1 ogni 4 anni ( <i>n</i> )	Tutti.	—
Tenente colonnello . . . . .	scelta	18	1 ogni 2 anni ( <i>n</i> )	1 ogni anno.	—
Maggiore . . . . .	anzianità				
Capitano . . . . .	anzianità	—	—	—	—

## XIV. — RUOLO DEL SERVIZIO AUTOMOBILISTICO

Tenente generale . . . . .	—	1	—	—	—
Maggiore generale . . . . .	scelta	2	1 ogni 4 anni ( <i>n</i> )	Tutti.	—
Colonnello . . . . .	scelta	18	1 ogni 2 anni ( <i>n</i> )	1/4 dei colonnelli non ancora valutati.	—
Tenente colonnello . . . . .	scelta	144	4 o 5 ( <i>t</i> )	1/13 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo.	—
Maggiore . . . . .	anzianità	90	—	—	—

Segue: ALLEGATO A.

GRADO	Forme di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di comando e di attribuzioni specifiche, corsi ed esperimenti richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (v)
	2				
1					
<b>XIV. — RUOLO DEL SERVIZIO AUTOMOBILISTICO (Segue)</b>					
Capitano . . . . .	scelta	1 anno di comando di autoreparto e 2 anni di addetto alle lavorazioni o incarico equipollente; superare il corso superiore automobilistico.	226	18 (t)	1/19 della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo (t).
Tenente . . . . .	anzianità	2 anni di comando di autosezione e 2 anni di addetto alle lavorazioni, o incarico equipollente, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di sottotenente.	207	—	—
Sottotenente . . . . .	anzianità	Superare il corso di applicazione (f).		—	—
<b>XV. — RUOLO DEL SERVIZIO SANITARIO (UFFICIALI MEDICI)</b>					
Tenente generale . . . . .	—	—	1	—	—
Maggiore generale . . . . .	scelta	—	7	1 ogni 4 anni (n)	2 per il primo, secondo e terzo anno, 1 per il quarto anno.
Colonnello . . . . .	scelta	2 anni di direttore di ospedale militare principale o incarico equipollente.	42	1 o 2 (u)	1/4 dei colonnelli non ancora valutati.
Tenente colonnello . . . . .	scelta	2 anni di capo reparto di cura in ospedale militare o incarico equipollente, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di maggiore.	226	10 o 11 (u)	1/13 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati o di tutti i maggiori in ruolo.
Maggiore . . . . .	anzianità	—	142	—	—
Capitano . . . . .	scelta	2 anni di dirigente del servizio sanitario presso reparti di truppa o incarico equipollente, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di tenente; superare il corso di sanità.	353	28 o 29 (v)	1/15 della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i tenenti in ruolo (v).
Tenente . . . . .	anzianità	Superare il corso applicativo di sanità.	176	—	—
<b>XVI. — RUOLO DEL SERVIZIO SANITARIO (UFFICIALI CHIMICI FARMACISTI)</b>					
Maggiore generale . . . . .	—	—	1	—	—
Colonnello . . . . .	scelta	—	2	1 ogni 4 anni (n)	Tutti.
Tenente colonnello . . . . .	scelta	2 anni di direttore di farmacia principale o incarico equipollente, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di maggiore.	17	1 ogni 2 anni (n)	1/13 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo.

LEGISLATURA III - 1958-62 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Maggiore . . . . .	anzianità	—	10	—	—
Capitano . . . . .	scelta	Superare il corso chimico-farmaceutico.	26	2	1/15 della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i tenenti in ruolo (w).
Tenente . . . . .	anzianità	—	14	—	—

XVII. — RUOLO DEL SERVIZIO DI COMMISSARIATO (UFFICIALI COMMISSARI)

Tenente generale . . . . .	—	—	1	—	—
Maggiore generale . . . . .	scelta	—	2	1 ogni 4 anni (n)	Tutti.
Colonnello . . . . .	scelta	2 anni di direttore di commissariato o incarico equipollente.	16	1 ogni 2 anni (n)	1/4 dei colonnelli non ancora valutati.
Tenente colonnello . . . . .	scelta	2 anni di vice direttore di commissariato o incarico equipollente, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di maggiore.	80	3	1/13 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo.
Maggiore . . . . .	anzianità	—	50	—	—
Capitano . . . . .	scelta	4 anni di addetto ad un ente di commissariato di ente territoriale o di grande unità, anche se compiuti in tutto o in parte nei gradi di ufficiale subalterno; superare il corso superiore di commissariato.	123	10 (w)	1/15 della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo (w).
Tenente . . . . .	anzianità	Superare il corso applicativo di commissariato.	60	—	—
Sottotenente . . . . .	anzianità	—		—	—

XVIII. — RUOLO DEL SERVIZIO DI COMMISSARIATO (UFFICIALI DI SUSSISTENZA)

Maggiore generale . . . . .	—	—	1	—	—
Colonnello . . . . .	scelta	—	3	1 ogni 4 anni (n)	Tutti.
Tenente colonnello . . . . .	scelta	—	40 (x)	1 ogni 2 anni (n)	1/13 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo.
Maggiore . . . . .	anzianità	—	25 (x)	—	—
Capitano . . . . .	scelta	Superare il corso superiore di sussistenza.	69	5 (x)	1/19 della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo (x).
Tenente . . . . .	anzianità	—	60	—	—
ottotenente . . . . .	anzianità	—		—	—

## LEGISLATURA III - 1958-62 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: ALLEGATO A.

GRADO	Forme di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di comando e di attribuzioni specifiche, corsi ed esperimenti richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (a)
1	2	3	4	5	6
<b>XIX. — RUOLO DEL SERVIZIO DI AMMINISTRAZIONE</b>					
Tenente generale . . . . .	—	—	1	—	—
Maggiore generale . . . . .	scelta	—	2	1 ogni 4 anni (n)	Tutti.
Colonnello . . . . .	scelta	—	16	1 ogni 2 anni (n)	1/4 dei colonnelli non ancora valutati.
Tenente colonnello . . . . .	scelta	2 anni di relatore o vice relatore e 2 anni di capo sezione in una direzione di amministrazione, o incarico equipollente, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di maggiore.	160	4 (y)	1/13 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo (y).
Maggiore . . . . .	anzianità	—	100	—	—
Capitano . . . . .	scelta	4 anni di direttore dei conti o capo ufficio amministrazione o incarico equipollente, anche se compiuti in tutto o in parte nei gradi di ufficiale subalterno; superare il corso superiore di amministrazione.	266	20 (y)	1/19 della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo (y).
Tenente . . . . .	anzianità	—	} 238	—	—
Sottotenente . . . . .	anzianità	—		—	—
<b>XX. — RUOLO DEL SERVIZIO VETERINARIO</b>					
Maggiore generale . . . . .	—	—	1	—	—
Colonnello . . . . .	scelta	—	4	1 ogni 4 anni (n)	1 ogni anno.
Tenente colonnello . . . . .	scelta	2 anni di direttore di veterinaria o incarico equipollente, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di maggiore.	23	1	1/13 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo (z).
Maggiore . . . . .	anzianità	—	15	—	—
Capitano . . . . .	scelta	2 anni di direttore del servizio veterinario presso unità mobili, o incarico equipollente, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di tenente; superare il corso superiore di veterinaria.	37	3 (z)	1/15 della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i tenenti in ruolo (z).
Tenente . . . . .	anzianità	—	18	—	—

- (b) Ciclo di 4 anni con inizio dall'anno 1964: 2 promozioni nel primo anno, 1 promozione nel secondo, terzo e quarto anno. Per l'anno 1963 le promozioni sono 2, di cui 1 ad aumento organico. Per ciascuno degli anni 1963 e 1964 il numero dei generali di brigata non ancora valutati ammessi a valutazione è di 4.
- (c) Per ciascuno degli anni 1963 e 1965 il numero dei colonnelli non ancora valutati ammessi a valutazione è di 10; per ciascuno degli anni 1964 e 1966 il numero dei colonnelli non ancora valutati ammessi a valutazione è di 11.
- (d) Ciclo di 2 anni con inizio dall'anno 1963: 10 promozioni nel primo anno ed 11 promozioni nel secondo anno. Per ciascuno degli anni 1963 e 1964, il numero dei tenenti colonnelli non ancora valutati ammessi a valutazione è di 39.
- (e) Per ciascuno degli anni 1963 e 1964 le promozioni da capitano a maggiore sono 88 ed il numero dei capitani ammessi a valutazione è di 100, compresi quelli già valutati.
- (f) Solo per i provenienti dai corsi dell'Accademia, e salvo il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 65.
- (g) In ciascuno degli anni dal 1963 al 1973 le promozioni da capitano a maggiore sono 155 e il numero dei capitani da ammettere a valutazione è di 194. Negli stessi anni il numero dei tenenti colonnelli ammessi a valutazione è determinato da  $1/8$  della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori esistenti in ruolo dopo effettuati i trasferimenti nel ruolo speciale. A decorrere dal 1974, per i capitani, ciclo di due anni: 112 promozioni nel primo anno e 113 nel secondo anno.
- (h) Non frequentano il corso di addestramento alle funzioni di ufficiale superiore i capitani che hanno superato il corso di Stato Maggiore.
- (i) Ciclo di 10 anni con inizio dall'anno 1963: per la cavalleria 1 promozione nel secondo, nel quarto, nel quinto, nel settimo, nell'ottavo, nel nono e nel decimo anno e 2 promozioni nel primo, nel terzo e nel sesto anno; per il genio 3 promozioni nel sesto, nel nono e nel decimo anno e 4 promozioni nel primo, nel secondo, nel terzo, nel quarto, nel quinto, nel settimo e nell'ottavo anno.
- (j) Ciclo di 5 anni con inizio dal 1963: 4 promozioni nel primo, secondo, terzo e quarto anno e 5 promozioni nel quinto anno.
- (k) Ciclo di 5 anni con inizio dall'anno 1963: 11 promozioni nel primo e nel terzo anno e 10 promozioni nel secondo, nel quarto e nel quinto anno.
- (l) Per ciascuno degli anni 1963, 1964, 1965 1966 e 1967 le promozioni da tenente colonnello a colonnello sono 28, di cui 2 ad aumento organico, ed il numero dei tenenti colonnelli non ancora valutati ammessi a valutazione è di 70.
- (m) I tenenti colonnelli per essere valutati per l'avanzamento devono avere l'anzianità complessiva di undici anni nei gradi di maggiore e di tenente colonnello. Fino alla totale copertura dell'organico dei tenenti colonnelli sono consentite eccedenze di pari entità nell'organico dei maggiori.
- (n) Salvo il disposto dell'articolo 31.
- (o) Ciclo di 4 anni con inizio dall'anno 1963: 1 promozione nel primo, nel secondo e nel quarto anno, nessuna promozione nel terzo anno. La promozione ad aumento organico al grado di maggior generale del Servizio tecnico di artiglieria ha luogo in aggiunta a quelle da effettuare secondo le norme vigenti.
- (p) Ciclo di 5 anni con inizio dall'anno 1965: 3 promozioni nel primo, secondo, terzo e quarto anno, e 2 promozioni nel quinto anno. Per ciascuno degli anni 1963 e 1964 le promozioni da tenente colonnello a colonnello sono 5, di cui 2 ad aumento organico, ed il numero dei tenenti colonnelli non ancora valutati ammessi a valutazione è di 8.
- (q) Ciclo di 5 anni con inizio dall'anno 1965: 3 promozioni nel primo e nel secondo anno, 2 promozioni nel terzo, quarto e quinto anno. Per ciascuno degli anni 1963 e 1964 le promozioni da tenente colonnello a colonnello sono 3, di cui 1 ad aumento organico, ed il numero dei tenenti colonnelli non ancora valutati ammessi a valutazione è di 5.
- (r) Nei riguardi degli ufficiali trasferiti nel Servizio tecnico ai sensi degli articoli 15 e 16 della legge 6 dicembre 1960, n. 1479, non sono richiesti, per un triennio a partire dal 31 ottobre dell'anno di trasferimento, i periodi di attribuzioni specifiche, i corsi e gli esperimenti.
- (s) Ciclo di 5 anni con inizio dall'anno 1963: 2 promozioni nel primo, nel terzo, nel quarto e nel quinto anno ed una promozione nel secondo anno.
- (t) Per i tenenti colonnelli, ciclo di 2 anni con inizio dall'anno 1963: 4 promozioni nel primo anno e 5 promozioni nel secondo anno. Per ciascuno degli anni 1963 e 1964 le promozioni da capitano a maggiore sono 29 ed il numero dei capitani ammessi a valutazione è di 33, compresi quelli già valutati. Per gli stessi anni il periodo di addetto alle lavorazioni è ridotto ad un anno.
- (u) Per i colonnelli, ciclo di 4 anni con inizio dal 1963: 2 promozioni nel primo, secondo e terzo anno, una promozione nel quarto anno; le 3 promozioni ad aumento organico al grado di maggior generale hanno luogo in aggiunta a quelle da effettuare secondo le norme vigenti. Per l'anno 1963 il numero dei colonnelli ammessi a valutazione è di 12, compresi quelli già valutati. Per i tenenti colonnelli, ciclo di 2 anni con inizio dal 1963: 11 promozioni nel primo anno, 10 promozioni nel secondo anno.
- (v) Ciclo di 2 anni con inizio dall'anno 1963: 28 promozioni nel primo anno, 29 nel secondo anno. Per gli anni 1963, 1964 e 1965 il numero dei capitani ammessi a valutazione è di 32, compresi quelli già valutati.
- (w) Per il ruolo del servizio sanitario (ufficiali chimici farmacisti) il numero dei capitani ammessi a prima valutazione nell'anno 1963 è di 4. Per il ruolo del servizio di commissariato (ufficiali commissari) in ciascuno degli anni 1963 e 1964 le promozioni da capitano a maggiore sono 18 ed il numero dei capitani ammessi a valutazione è di 21, compresi quelli già valutati.
- (x) L'organico dei tenenti colonnelli sarà raggiunto gradualmente mediante promozione dei maggiori con almeno cinque anni di anzianità di grado. Fino alla totale copertura dell'organico dei tenenti colonnelli sono consentite eccedenze di pari entità nell'organico dei maggiori. Per ciascuno degli anni 1963 e 1964 le promozioni da capitano a maggiore sono rispettivamente 15 e 14 ed il numero dei capitani ammessi a valutazione è di 18 compresi quelli già valutati.
- (y) Per l'anno 1963 le promozioni da tenente colonnello a colonnello sono 6, di cui 2 ad aumento organico, ed il numero dei tenenti colonnelli non ancora valutati ammessi a valutazione è di 30. Per l'anno 1964 le promozioni da tenente colonnello a colonnello sono 5, di cui 1 ad aumento organico, ed il numero dei tenenti colonnelli non ancora valutati ammessi a valutazione è di 25. Per ciascuno degli anni 1963 e 1964 le promozioni da capitano a maggiore sono 35 ed il numero dei capitani non ancora valutati ammessi a valutazione è di 45.
- (z) Per l'anno 1963 le promozioni da capitano a maggiore sono 5 ed il numero dei tenenti colonnelli e dei capitani non ancora valutati ammessi a valutazione è, rispettivamente, di 5 e di 8.

## ALLEGATO B.

## TABELLA N. 4.

## VANTAGGI DI CARRIERA PER GLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO DELL'ESERCITO

	ALIQUOTE DI ORGANICO PER I GRADI DI (1)		
	Capitano	Maggiore	Tenente Colonnello
<b>TITOLO PER CONSEGUIRE IL VANTAGGIO DI CARRIERA</b>			
<b>I. — RUOLO DELL'ARMA DEI CARABINIERI</b>			
Corso superiore d'istituto. Essere compreso nel primo sesto della graduatoria finale ed avere riportato un punto di classifica finale non inferiore a 16/20. (2).	1/10 dell'organico del grado.	—	—
Corso superiore di Stato Maggiore. Avere superato il corso. (2).	1/10 dell'organico del grado.	2/13 dell'organico del grado.	—
Corso valutativo. Essere compreso nel primo sesto della graduatoria finale ed avere riportato un punto di classifica finale non inferiore a 16/20.	—	—	1/9 dell'organico del grado.
<b>II. — RUOLI NORMALI DELLE ARMI DI FANTERIA, CAVALLERIA, ARTIGLIERIA E GENIO</b>			
Corso di accertamento alle funzioni di ufficiale superiore. Essere compreso nel primo quinto della graduatoria finale ed avere riportato un punto di classifica finale non inferiore a 16/20. (3).	1/9 dell'organico del grado.	—	—
Corso di Stato Maggiore. Avere superato il corso. (3).	1/9 dell'organico del grado.	2/9 dell'organico del grado.	—
Corso superiore di Stato Maggiore. Avere superato il corso.	2/9 dell'organico del grado.	2/5 dell'organico del grado.	1/4 dell'organico del grado. 1/9 dell'organico del grado.
Corso valutativo. Essere compreso nel primo sesto della graduatoria finale ed avere riportato un punto di classifica finale non inferiore a 16/20.	—	—	—
Periodi di volo compiuti in servizio aeronavigante come osservatore dall'aeroplano o come pilota osservatore dell'Esercito o come pilota osservatore dall'elicottero con compiti relativi alla cooperazione aereo-terrestre:			
a) 15 esercitazioni, o missioni, di cooperazione aereo-terrestre e non meno di 30 ore di volo entro un periodo di non meno di 30 giorni consecutivi di servizio aeronavigante (4);	1/36 dell'organico del grado.	—	—
b) un ulteriore periodo di volo come specificato nella precedente lettera a) dopo aver conseguito il titolo di cui alla medesima lettera a) (4);	1/36 dell'organico del grado.	—	—
c) tre ulteriori periodi di volo ciascuno come specificato nella lettera a) (4)	—	1/9 dell'organico del grado.	—

Segue: ALLEGATO B.

TITOLO PER CONSEGUIRE IL VANTAGGIO DI CARRIERA	ALIQUOTE DI ORGANICO PER I GRADI DI (a)		
	Capitano	Maggiore	Tenente Colonnello
<b>III. — RUOLO DEL SERVIZIO AUTOMOBILISTICO</b>			
Corso superiore automobilistico. Essere compreso nel primo quarto della graduatoria finale ed avere riportato un punto di classifica finale non inferiore a 16/20.	1/5 dell'organico del grado.	—	—
<b>IV. — RUOLO DEL SERVIZIO SANITARIO (UFFICIALI MEDICI)</b>			
« Specializzazione » in una branca della medicina, chirurgia e biologia, conseguita presso una Università Italiana.	1/12 dell'organico del grado.	1/7 dell'organico del grado.	1/12 dell'organico del grado.
« Libera docenza » in qualunque ramo, eccetto storia della medicina (5).	1/10 dell'organico del grado.	1/6 dell'organico del grado.	1/12 dell'organico del grado.
Corso superiore di sanità. Essere compreso nel primo quinto della graduatoria finale ed avere riportato un punto di classifica finale non inferiore a 16/20.	1/10 dell'organico del grado.	—	—
<b>V. — RUOLO DEL SERVIZIO SANITARIO (UFFICIALI CHIMICI-FARMACISTI)</b>			
« Libera docenza » in qualunque ramo eccetto storia della chimica o della farmacia.	1/10 dell'organico del grado.	1/5 dell'organico del grado.	1/8 dell'organico del grado.
Corso superiore chimico-farmaceutico. Essere classificato al primo posto della graduatoria finale ed avere riportato un punto di classifica finale non inferiore a 16/20.	1/10 dell'organico del grado.	—	—
<b>VI. — RUOLO DEL SERVIZIO DI COMMISSARIATO (UFFICIALI COMMISSARI)</b>			
Corso superiore di commissariato. Essere compreso nel primo quarto della graduatoria finale ed avere riportato un punto di classifica finale non inferiore a 16/20.	1/6 dell'organico del grado.	—	—

Segue: ALLEGATO B.

TITOLO PER CONSEGUIRE IL VANTAGGIO DI CARRIERA	ALIQUOTE DI ORGANICO PER I GRADI DI (a)		
	Capitano	Maggiore	Tenente Colonnello
<b>VII. — RUOLO DEL SERVIZIO DI COMMISSARIATO (UFFICIALI DI SUSSISTENZA)</b>			
Corso superiore di sussistenza. Essere classificato al primo posto della graduatoria finale ed avere riportato un punto di classifica finale non inferiore a 16/20.	1/10 dell'organico del grado.	—	—
<b>VIII. — RUOLO DEL SERVIZIO DI AMMINISTRAZIONE</b>			
Corso superiore di amministrazione. Essere compreso nel primo quinto della graduatoria finale ed avere riportato un punto di classifica finale non inferiore a 16/20.	1/5 dell'organico del grado.	—	—
<b>IX. — RUOLO DEL SERVIZIO VETERINARIO</b>			
Corso superiore di veterinaria. Essere classificato al primo posto della graduatoria finale ed avere riportato un punto di classifica finale non inferiore a 16/20.	1/5 dell'organico del grado.	—	—

- (1) Le frazioni uguali o superiori a 0,5 sono arrotondate all'unità per eccesso.
- (2) I vantaggi del corso superiore d'istituto e del corso superiore di Stato Maggiore sono cumulabili.
- (3) I vantaggi del corso di addestramento alle funzioni di ufficiale superiore e del corso di Stato Maggiore non sono cumulabili.
- (4) I periodi di volo di cui alle lettere a) e b) e ciascuno dei periodi di volo di cui alla lettera c) debbono essere compiuti in anni solari diversi.
- (5) L'ufficiale che già abbia conseguito il vantaggio di carriera per una «specializzazione» qualora acquisti titolo a vantaggio di carriera per la «libera docenza» ha diritto alla sola differenza tra l'ammontare dei due vantaggi, calcolata nel grado in cui ha acquisito la «libera docenza».

ALLEGATO C.  
TABELLA N. 8.

AVANZAMENTO PER MERITO DI GUERRA DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO DELL'ESERCITO

RUOLO	ALIQUOTE DI ORGANICO PER I GRADI DI (1)							
	Generale di Divisione	Generale di Brigata o Maggior Generale	Colonnello	Tenente Colonnello	Maggiore	Capitano	Subalterni	
	2	3	4	5	6	7	8	
1								
Carabinieri . . . . .	—	1/4	1/5	1/9	1/6	1/10	1/11	
Ruoli normali delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio . . . . .	1/4	1/4	1/6	1/8	1/5	1/10	1/10	
Ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio . . . . .	—	—	—	1/3	1/5	1/10	1/10	
Servizio tecnico d'artiglieria . . . . .	—	1/3	1/5					
Servizio tecnico della motorizzazione . . . . .	—	1/2	1/5					
Servizio tecnico chimico-fisico . . . . .	—	1/2	1/5					
Servizio tecnico del genio . . . . .	—	—	1/2	in ciascun grado 1/19 dell'organico globale dei tre gradi				
Servizio tecnico delle trasmissioni . . . . .	—	—	1/2					
Servizio tecnico geografico . . . . .	—	—	1/2					
Servizio automobilistico . . . . .	—	1/2	1/6	1/11	1/6	1/11	1/12	
Servizio sanitario (Ufficiali medici) . . . . .	—	1/4	1/6	1/9	1/6	1/11	1/7	
Servizio sanitario (Ufficiali chimici-farmacisti) . . . . .	—	—	—	1/8	1/5	1/10	1/7	
Servizio di commissariato (Ufficiali commissari) . . . . .	—	1/2	1/5	1/8	1/5	1/12	1/8	
Servizio di commissariato (Ufficiali di sussistenza) . . . . .	—	—	—	1/8	1/5	1/13	1/13	
Servizio di amministrazione . . . . .	—	—	—	1/8	1/5	1/14	1/9	
Servizio veterinario . . . . .	—	—	—	1/8	1/5	1/12	1/8	

(1) Le frazioni uguali o superiori a 0,5 sono arrotondate all'unità per eccesso.